



# STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO  
Consulente del lavoro  
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN  
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO  
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN  
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 5 dicembre 2016

**AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

*Circolare n. 45 - 2016*

**Oggetto: CIGO PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI**

In attesa dell'adozione della circolare attuativa, per consentire la tempestiva applicazione della nuova disciplina, introdotta con il D. Lgs. 185/2016, relativa al termine di presentazione per le domande di CIGO concernenti gli eventi oggettivamente non evitabili, l'INPS ha fornito indicazioni con il messaggio n. 4752/2016.

*Termine di presentazione della domanda per eventi oggettivamente non evitabili*

Il D.Lgs. 185/2016 ha previsto l'aggiunta all'articolo 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015, delle seguenti parole: "fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento". La modifica ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria sia sulla prestazione dell'assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà.

Dal punto di vista operativo, quindi, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento:

- 1 - Motivi meteorologici-Settore industria;
- 2 - Motivi meteorologici-Settore edilizia;
- 3 - Incendi, crolli o alluvioni;
- 4 - Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.

**La novità si applica alle domande presentate dall'8 ottobre 2016. È possibile presentare un'unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall'inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.**



Come accennato, la novità ha riflessi anche sulla disciplina dell'assegno ordinario garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali. Potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento le domande di assegno ordinario per le causali relative a eventi oggettivamente non evitabili relativamente a:

1. incendi, crolli o alluvioni;
2. impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.

Per i Fondi di solidarietà le intemperie stagionali non sono, infatti, eventi integrabili.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

**Studio Associato Pannisco**